

Aliquote e Detrazioni IMU 2013

(Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.,. 17 del 03.05.2013)

Aliquote

- a) 10,00 per mille Aliquota di base
- b) 3,5 per mille Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze
- c) 3,5 per mille Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- d) 3,5 per mille Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- e) 3,5 per mille alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- f) 10,6%° Impianti di produzione energia fotovoltaici

Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze

- a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;.
- d) Euro 200,00 alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;